DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 MAGGIO 2001, N. 215

# Art. 10

## Modifica dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 215 del 2001

L'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 215 del 2001 e' sostituito dal seguente: "4. Ai volontari in ferma annuale si applicano:

a) in materia di licenze, le disposizioni relative al personale militare in servizio di leva obbligatorio tenendo conto della maggiore durata del servizio, ad eccezione di quanto previsto in materia di licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo;

b) la licenza speciale di cui all'articolo 6 della legge 11 luglio 1978, n. 382;

c) i permessi speciali, di cui all'articolo 12-ter, comma 9, lettera c);

d) la licenza straordinaria di convalescenza, entro la misura massima di cui all'articolo 12-quinquies, comma 2, lettera a).".

Versione in vigore dal 8 ottobre 2005, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 |
| Estremi | Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2005 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-197-2005/art-10-modifica-dell-articolo-16-del-decreto-legislativo-n-215-del-2001/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it